



S.U.A. PROVINCIA DI MATERA

Disciplinare di gara

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO I CENTRI DI CUI ALL'ART. 11 DEL D.LGS. 142/2015 UBICATI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MATERA COSTITUITI DA "CENTRI COLLETTIVI" CON CAPIENZA SINO A 50 POSTI. – CIG: B6978B62AF

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.2 Dotazioni tecniche.....	4
1.3 Identificazione	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti	6
2.3 Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO, IMPORTO	7
3.1 Durata.....	8
3.2 Revisione prezzi.....	8
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	8
3.4 Valore globale stimato dell'accordo quadro	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	11
6.1 Requisiti di idoneità professionale.....	12
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	12
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	12
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili ..	14
7. SUBAPPALTO	14
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	14
9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	14
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	15
10.1 Regole per la presentazione dell'offerta	15
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	17
12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	18
12.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	21
12.3 Documento di gara unico europeo	21
12.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	22
13. OFFERTA TECNICA	23
14. OFFERTA ECONOMICA	26
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	26
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	30
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	30
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	31
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	31
21. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO	32
22. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	33
23. INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO.....	34
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	36
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	36
26. ACCESSO AGLI ATTI	37
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37

PREMESSE

Con decisione a contrarre prot. n. 0018644 del 25.03.2025, la Prefettura di Matera ha deliberato di concludere un accordo quadro con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo, in relazione ai ***“Servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso i centri di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015 ubicati nel territorio della provincia di Matera, costituiti da “Centri Collettivi” con capienza sino a 50 posti.”***. Con il medesimo atto, la Prefettura ha incaricato la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), istituita presso la Provincia di Matera, di procedere alla pubblicazione e all’affidamento dell’accordo quadro ex art. 59, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 (Codice), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 108 e 128 c. 7 del Codice.

Con Determinazione Dirigenziale n. 645 del 22.04.2025 del Servizio 8 SUA, la Provincia di Matera, in funzione di Stazione Unica Appaltante incaricata, ha provveduto all’approvazione degli atti di gara e all’indizione della medesima per l’affidamento di cui un oggetto.

I concorrenti che intendono presentare offerta mettono a disposizione centri con capienza variabile (fino ad un massimo di 50 posti per ogni centro) in base alle proprie disponibilità. I requisiti di ordine speciale sono calcolati in reazione al numero dei posti offerti dal singolo concorrente, secondo quanto successivamente indicato.

L’accordo quadro è concluso con gli operatori economici che hanno presentato un’offerta valida e che sono collocati, in base all’esito della procedura aperta, in una graduatoria. L’accordo quadro sarà eseguito senza riapertura del confronto competitivo ai sensi dell’art. 59, c. 4 lett. a) del Codice. **La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale.**

I successivi contratti di appalto sono stipulati sulla base delle effettive necessità segnalate dal Ministero dell’Interno, come meglio specificato nel seguito del Disciplinare.

I servizi oggetto della procedura sono eseguiti in conformità ai criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia e ristorazione di cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 e s.m.i., e del 10 marzo 2020.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica, accessibile all’indirizzo <https://www.suaprovinciamatera.it/>

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione, salvo il verificarsi di ipotesi di proroga previste dal Codice.

Il luogo di esecuzione è il territorio della provincia di Matera (codice NUTS ITF52).

Il Responsabile unico del progetto è il Dr. Sebastiano GIANGRANDE, Dirigente *pro tempore* del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Matera.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l’Ing. Pasquale MORISCO, Dirigente della SUA – Provincia di Matera, e-mail p.morisco@provincia.matera.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento e IDAS – electronic Identification Authentication and

Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole di utilizzo della Piattaforma Telematica".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole di utilizzo della Piattaforma Telematica, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Regole di utilizzo della Piattaforma Telematica, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate attraverso la voce "Help Desk operatori economici", presente all'indirizzo <https://www.suaprovinciamatera.it/>

Il servizio di Help desk è reso dal Lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato di appalto e allegati
2. Disciplinare di gara
3. Documento di gara unico europeo in formato xml
4. Guida alla compilazione del DGUE elettronico
5. Domanda di partecipazione
6. Patto d'Integrità

7. Protocollo di Intesa per la legalità sottoscritto con la Prefettura – U.T.G. di Matera
8. Modello dichiarazione familiari conviventi
9. Modello di perizia tecnica asseverata
10. Modello di offerta tecnica
11. Modello di offerta economica

La documentazione di gara è disponibile al seguente link <https://www.suaprovinciamatera.it>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **12.05.2025** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "Guida alla registrazione al Portale", individua la presente procedura tra le comunicazioni ricevute nella propria Area personale. Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **19/05/2025**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente qualora effettuate tramite il Portale e con l'ausilio di notifiche email/PEC.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas e sono accessibili tramite il link <https://www.suaprovinciamatera.it>.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione, recapitata nei modi sopra indicati al consorzio, si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO, IMPORTO

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti, secondo condizioni e modalità descritte nel Capitolato e nei relativi allegati, ubicati nel territorio della provincia di Matera.

I concorrenti possono offrire i servizi di gestione di uno o più centri, ognuno dei quali con capienza massima di 50 posti.

	Descrizione	Prezzo a base di gara soggetto a ribasso
A	Servizio di gestione di centri di accoglienza (<i>pro capite pro die</i>)	€ 19,630 pro capite pro die
B	Fornitura del Kit (un solo turn over e un cambio di stagione)	€ 173,00 per singolo migrante
C	Fornitura di pannolini per neonati (<i>pro die pro capite</i>)	€ 0,17 per singolo pannolino
D	Materiale ludico/didattico (<i>pro die pro capite</i>)	€ 0,500

Tabella 1

Il servizio di gestione dei centri di cui alla lett. A) si compone delle seguenti prestazioni:

- 1 servizi di accoglienza (prestazione principale – CPV 85311000-2)
- 2 servizio ristorazione e distribuzione pasti (prestazione secondaria – CPV 55300000-3)
- 3 servizi di pulizia di edifici (prestazione secondaria – CPV 90911000-6)

I prezzi a base di gara sono al netto di Iva, se dovuta.

A tutti i suddetti prezzi verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente.

Il costo della manodopera è stato stimato pari ad € 12,45 (prezzo aggiornato a gennaio 2025). Il costo della manodopera non è soggetto al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (codice CNEL T151).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Agli importi sopra indicati si aggiungono i seguenti importi non soggetti a ribasso:

- A) € 2,50 pro capite pro die per la fornitura del Pocket Money;
- B) € 5,00 per la fornitura della tessera telefonica una tantum all'ingresso (cui si applica un turnover pari a 2 per ogni anno);

- C) € 500,00 anno (importo massimo) per farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;
- D) € 0,38 il costo pro-die/pro-capite, relativo all'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso;
- E) € 2,80 pro-die/pro-capite, il costo dell'intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023.

Tutti i servizi e le forniture sono rendicontati e liquidati secondo quanto indicato nel capitolato.

3.1. Durata

La durata dell'accordo quadro è di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo durante il quale la Prefettura potrà procedere a stipulare singoli contratti di appalto con gli operatori economici inseriti nella graduatoria per l'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo quadro

Nel corso della durata dell'accordo quadro, la Prefettura potrà stipulare con ciascun sottoscrittore dell'accordo, il contratto di appalto che avrà durata massima di 24 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, come di seguito indicato.

3.2. Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 13, comma 2, del Capitolato di appalto.

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto di appalto: la Prefettura si riserva di prorogare il contratto di appalto per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, secondo termini e condizioni indicati all'articolo 14 del capitolato. L'opzione di proroga deve essere sottoscritta nella vigenza dell'accordo quadro, pertanto, scaduto quest'ultimo tale opzione non potrà più essere esercitata.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, lo stesso può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in corso al momento della proroga.

Opzione di modifica del contratto: la Prefettura si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti del 150% dell'importo del contratto secondo termini e condizioni indicati all'articolo 13 comma 1 lett. A), B) e C) del capitolato.

3.4. Valore globale stimato dell'accordo quadro

Il valore complessivo dell'accordo quadro, al netto di Iva, è pari ad € 22.843.500,00.

Il valore globale stimato dell'accordo quadro, ossia il valore complessivo comprensivo dell'opzione di modifica, è pari a 57.108.750,00.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 del codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Prefettura accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un giorno, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La Prefettura si riserva di indicare se i raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, debbano assumere una forma giuridica specifica nel caso in cui tale trasformazione risulti necessaria per la buona esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.68, comma 4, lett. a), del Codice.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Prefettura.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Prefettura ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico che esegue il **servizio ristorazione** deve possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede oppure deve aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto oppure iscrizione al RUNTS o ad albi/registri secondo la normativa prevista per la propria forma giuridica.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Prefettura tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- B) Per l'operatore economico che svolge il servizio di pulizia: Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. La fascia di classificazione si determina moltiplicando il costo pro capite pro die del servizio di pulizie indicato nell'Allegato B per il numero dei posti offerti dal concorrente e per 365 (giorni). Nel caso in cui siano offerti più centri, la fascia di appartenenza sarà determinata in funzione del numero dei posti presenti nel centro con capacità ricettiva maggiore.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente deve possedere un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque pari al 30% dell'importo che deriva dal totale massimo giornaliero indicato nell'allegato B (€ 41,72), moltiplicato per il numero dei posti offerti e per 1095 (durata dell'accordo quadro in giorni).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni, servizi analoghi al servizio di gestione di centri di accoglienza di valore almeno pari al 20% dell'importo che deriva dal prezzo pro capite pro die (art. 0, tabella 1, lett. A) (€ 19,630), moltiplicato per il numero dei posti offerti e per 1095 (durata dell'accordo quadro in giorni).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. A), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.1, lett. B) deve essere posseduto dall'operatore economico che svolge il servizio di pulizia.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi ai servizi di accoglienza di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. A), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, lett. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, deve essere posseduto dal consorzio o dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dell'art. 16 del Capitolato d'appalto che stabilisce quali prestazioni l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Prefettura dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli aggiudicatari sono tenuti a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, gli aggiudicatari che subentrano nella gestione del servizio in un centro in precedenza gestito da altro operatore, si impegnano a riassorbire il personale che opera in tale centro.

All'atto della stipula del contratto di appalto, si procederà a definire il piano di riassorbimento, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a 560,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC

n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante portale dei pagamenti ANAC. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12 del 26.05.2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

Tutta la documentazione, che necessita di sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente.

10.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale di eProcurement;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Bandi di gara" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;

d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione offerta”, “Busta amministrativa”, “Busta Tecnica”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.

L’“OFFERTA” è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica.

C - Offerta economica

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Prefettura considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non equivale automaticamente all’invio dell’offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell’esplicita selezione da parte dell’operatore economico della voce “Conferma e invia l’offerta”. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. L’operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell’avvenuta trasmissione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma <https://www.suaprovinciamatera.it/>

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L’offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE in xml;
- 3) procura (eventuale);
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC.;
- 5) Patto d'Integrità;
- 6) Protocollo di Intesa per la legalità sottoscritto con la Prefettura – U.T.G. di Matera;
- 7) documentazione per i soggetti associati ed eventuale dichiarazione di impegno a costituire RTI - GEIE - Consorzio ordinario (eventuale);

- 8) Modello di perizia tecnica asseverata;
- 9) Modello dichiarazione familiari conviventi.

12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Prefettura ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice e nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il/i CCNL che si impegna ad applicare (in assenza di specifica indicazione da parte del concorrente /sarà ritenuta confermata l'applicazione del/i CCNL indicato/i all'art. 3 del presente disciplinare di gara. In alternativa deve/ono essere indicato/i il/i diverso/i contratto/i collettivo/i applicato/i, nonché l'impegno a garantire ai lavoratori le stesse tutele normative ed economiche del/i CCNL indicato/i al succitato art. 3);
- di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Prefettura committente reperibile e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità e il protocollo di legalità allegati alla documentazione di gara;
- per gli enti e le associazioni di promozione sociale: che lo Statuto e/o l'atto costitutivo consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara;
- per gli altri soggetti senza scopo di lucro: che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo sono compatibili con le attività oggetto della presente procedura di gara;
- per il soggetto che si impegna ad eseguire il servizio di ristorazione: di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) oppure di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Prefettura la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal Codice.
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli

operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

12.2. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.3. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo presente nella busta amministrativa.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID. A tal riguardo si raccomanda di seguire le istruzioni riportate nella guida alla compilazione in cloud del DGUE elettronico.

Una volta scaricato il file DGUE XML sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti di gara, quindi firmato digitalmente e allegato alla documentazione di gara.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza). Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida allegata.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

Nel caso di aggregazioni di imprese di rete dovrà essere prodotto un DGUE Response nel formato XML da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

12.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente punto 0 e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato e nei relativi allegati. La relazione illustrativa non potrà avere una lunghezza superiore a 20 pagine e deve essere redatta con carattere facilmente leggibile. Le eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

L'offerta tecnica redatta secondo il modello allegato deve contenere, a pena di esclusione:

1) La relazione tecnica

Il concorrente deve articolare la relazione tecnica secondo quanto precisato di seguito, in modo da garantire l'esatta corrispondenza con gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica riportati all'art. 15 del presente Disciplinare.

Il concorrente dovrà descrivere i servizi che intende offrire (offerta base) in conformità a quanto indicato nelle specifiche tecniche, con analitica descrizione delle sue modalità e componenti.

Dovranno essere illustrate le modalità di organizzazione dei vari servizi da svolgersi all'interno del centro, con precisa indicazione e descrizione delle singole voci (risorse umane e/o ore aggiuntive proposte) che generano i punteggi di cui alla lett. A.1.1 dell'art. 15 del presente Disciplinare, in particolare:

- le unità incrementalmente proposte rispetto al rapporto minimo ospiti/operatori indicato nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del capitolato);
- le ore incrementalmente proposte rispetto ai servizi che nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del capitolato) sono misurati in ore settimanali, specificando se l'incremento riguarda il servizio di direzione, assistenza sociale, mediazione culturale;
- l'incremento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, del monte ore previsto per l'intervento del medico a chiamata;

- le specifiche conoscenze linguistiche del personale (conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese), diverso dal mediatore linguistico e dal direttore. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) delle suddette lingue, certificato.

Dovranno essere illustrate le modalità di erogazione del servizio con precisa indicazione e descrizione delle singole voci che generano i punteggi di cui di cui alla lett. A.1.2 dell'art. 15 del presente Disciplinare:

- tracciabilità informatizzata della consegna dei beni;
- sistemi di informatizzazione dei servizi di raccolta e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell'art. 2 lett. A) punto 1) del capitolato;
- l'eventuale proposta di adozione di un idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante apposito badge personale, come indicato nell'articolo 2, lettera A), punto n. 2, ultimo periodo, dello schema di capitolato;
- sistemi di informatizzazione del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
- sistemi di gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche;
- programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione, necessario ai fini dell'attività di controllo;
- la predisposizione di un piano alimentare indicante le modalità di approvvigionamento, la selezione e l'accreditamento fornitori nonché l'elenco di fornitori di materie prime con eventuali attestazioni riguardanti: il possesso della certificazione di qualità, le metodologie di verifica delle certificazioni, le scadenze, le provenienze e le etichettature, la gestione delle non conformità di prodotto e di processo;
- la predisposizione di una relazione indicante le misure gestionali, gli impegni ed i correlati mezzi di prova documentali volti a garantire, anche mediante personale adeguatamente formato, la qualità del servizio di preparazione e fornitura pasti nonché la relativa conformità ai criteri ambientali minimi richiamati nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 2-bis;
- la fornitura del servizio di pulizia attraverso una propria unità organizzativa in possesso della licenza Ecolabel (Ue), così come previsto dal vigente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 51 del 29 gennaio 2021, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*" - Allegato 1, paragrafo C – lett. d), n. 2, sub criterio A).

Per la verifica del predetto requisito il legale rappresentante dell'impresa offerente allega la licenza d'uso del marchio Ecolabel (UE) o, nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, le licenze possedute dalle diverse imprese, specificando le caratteristiche che identificano la contabilità separata attuata (ad esempio, una particolare dicitura nelle fatture d'acquisto dei prodotti). Dovranno essere indicati, altresì, i requisiti opzionali sottoscritti per l'ottenimento dell'Ecolabel. Tali requisiti dovranno caratterizzare anche il servizio reso e potranno essere sottoposti a verifica da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. In sede di proposta di aggiudicazione devono essere altresì forniti, se richiesti, i nominativi del personale che eseguirà il servizio, poiché entro il primo mese di decorrenza del servizio l'amministrazione aggiudicatrice potrà accertarsi, nei modi ritenuti più appropriati, della formazione che il

- personale ha ricevuto, anche relativa agli aspetti ambientali, prevista dall'Ecolabel (UE);
- la fornitura esclusivamente di prodotti (carta igienica e tovaglioli) in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (Ue) o di etichette equivalenti, conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, così come previsto dal vigente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 51 del 29 gennaio 2021, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*". – Allegato 1 - paragrafo F – "*Criteri ambientali minimi per i prodotti in tessuto carta per l'igiene personale*" - Lett. B Criteri premianti - punto 1 sub criterio a".
Per la verifica del possesso del predetto marchio di qualità ecologica, il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire la lista dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute.

Il concorrente, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lett. A.2 dell'art. 15 del presente Disciplinare, può formulare proposte di prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente soddisfacente delle necessità di vita degli ospiti, quali:

- Progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali o enti/associazioni/organizzazioni internazionali di comprovata esperienza nell'assistenza sociale, dei servizi di cui all'art. 2 lett. B, punti 1 e 2 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi;
- Utilizzo, nel limite dei costi riportati nell'Allegato B, di uno o più operatori sociali, con qualifica professionale corrispondente al livello di inquadramento D2 del CCNL del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo o del diverso CCNL indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.36/2023;
- Protocolli di collaborazione ed accordi con l'azienda sanitaria territorialmente competente per l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria;
- Disponibilità ad assicurare l'accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino o presso il centro abitato più vicino;
- Connessione alla rete Wi-Fi per i beneficiari dell'accoglienza.

L'offerta tecnica può, altresì, contenere:

- (per gli operatori che applicano un CCNL diverso da quello indicato all'art. 3 del disciplinare) dichiarazione di equivalenza delle tutele e documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
- dichiarazione in cui il concorrente indica le parti dell'offerta coperte da riservatezza e spiega le ragioni per le quali tali parti sono da considerare segreti tecnici/commerciali.

Il concorrente allega anche copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle suddette parti. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'assenza dei documenti di cui ai nn. 2) e 3) non comporta l'esclusione.

14. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta secondo lo schema messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in piattaforma. L'offerta economica, firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale unico offerto sull'importo sottoposto a ribasso, con un massimo di **cinque cifre decimali**;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice (l'operatore economico potrà confermare o ribassare i costi della manodopera indicati al superiore art. 3).

Sono inammissibili e saranno, pertanto, ESCLUSE offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, plurime, condizionate, alternative, espresse in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell'appalto.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà determinata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 sulla base dei seguenti punteggi.

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30

15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A.1	QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO	1.1.	Organizzazione del servizio	31 punti	47 punti
		1.2.	Efficientamento del servizio	16 punti	
A.2	PROPOSTE MIGLIORATIVE			23 punti	
TOTALE					70 punti

15.1.1 QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO

A.1.1 Maggiori risorse di personale

Incremento dotazione personale fino a un massimo di [8,00] punti. In particolare:

a) tenuto conto del criterio di commisurazione del rapporto minimo ospiti/operatori diurni e/o notturni indicato nella tabella dotazione personale (Allegato A al capitolato), ogni incremento di 1 unità che superi il predetto rapporto, comporta l'attribuzione di 4 punti .
Incremento ore settimanali fino a un massimo di [9,00] punti. In particolare:
b) per i servizi di direzione, assistenza sociale, mediazione culturale, che nella tabella dotazione personale sono misurati in ore settimanali, ogni incremento di un'ora comporta l'attribuzione di 1 punto, per un massimo di 3 punti per ciascun servizio.
Incremento del monte ore annuale per l'intervento del medico a chiamata, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, fino a un massimo di [6,00] punti. In particolare:
c) Sono attribuiti: - 2,00 punti per un aumento pari al 10% del monte ore annuale - 4,00 punti per un aumento pari al 20% del monte ore annuale - 6,00 punti per un aumento pari al 30% del monte ore annuale
Specifiche conoscenze linguistiche del personale fino a un massimo di [8,00] punti:
d) 2 punti è attribuito per l'eventuale impiego del personale – diverso dal mediatore linguistico e dal direttore – che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) di suddette lingue, certificato.

A.1.2. Efficientamento del servizio

- a) 1,50 punti, la tracciabilità informatizzata della consegna dei beni;
- b) 1,50 punti, la gestione informatizzata idonea all'estrazione di report per i servizi di raccolta e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell'art. 2 lett. A) punto 1) del capitolato;
- c) 2,50 punti, la gestione informatizzata del servizio di amministrazione, contabilizzazione e rendicontazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
- d) 1,50 punti, l'eventuale proposta di adozione di un idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante apposito badge personale, come indicato nell'articolo 2, lettera A), punto n. 2 ultimo periodo dello schema di capitolato;
- e) 1,50 punto, la gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche;
- f) 3,00 punti, la predisposizione di un programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione, necessari ai compiti di controllo;
- g) 1,50 punti, la predisposizione di un piano alimentare indicante le modalità di approvvigionamento, la selezione e l'accreditamento dei fornitori nonché l'elenco di fornitori di materie prime con eventuali attestazioni riguardanti: il possesso della certificazione di qualità, le metodologie di verifica certificazioni, le scadenze, le provenienze e le etichettature, la gestione delle non conformità di prodotto e di processo;
- h) 1,00 punto, la predisposizione di una relazione indicante le misure gestionali, gli impegni ed i correlati mezzi di prova documentali volti a garantire, anche mediante personale adeguatamente

formato, la qualità del servizio di preparazione e fornitura pasti nonché la relativa conformità ai criteri ambientali minimi, con riferimento al predetto servizio, nelle specifiche tecniche di cui all'allegato 2-bis;

- i) 1,00 punto, la fornitura del servizio di pulizia attraverso una propria unità organizzativa in possesso della licenza Ecolabel (Ue);
- j) 1,00 punto, l'esclusiva fornitura di prodotti in carta tessuto in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (Ue) o di etichette equivalenti, conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

A.2 PROPOSTE MIGLIORATIVE

L'attribuzione del punteggio relativo a questo segmento di fattori di ponderazione, è operata sulla base di **complessivi 23 punti** attribuiti per prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente soddisfacente delle necessità di vita degli ospiti, secondo la seguente articolazione:

- a) Progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali o enti/associazioni/organizzazioni internazionali di comprovata esperienza nell'assistenza sociale, dei servizi di cui all'art. 2 lett. B, punti 1 e 2 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi (**massimo 6 punti**);
- b) Utilizzo, nel limite dei costi riportati nell'Allegato B, di uno o più operatori sociali, con qualifica professionale corrispondente al livello di inquadramento D2 del CCNL del settore socio-sanitario- assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo o del diverso CCNL indicato in sede di offerta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 (**6 punti tabellari**);
- c) Protocolli di collaborazione ed accordi con l'azienda sanitaria territorialmente competente per l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria (**massimo 6 punti**);
- d) Disponibilità ad assicurare l'accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino o presso il centro abitato più vicino (**3 punti tabellari**);
- e) Connessione alla rete wi-fi per i beneficiari dell'accoglienza (**2 punti tabellari**).

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle precedenti lett. a) e c) è assegnato un punteggio discrezionale tramite un coefficiente determinato mediante l'attribuzione di un valore variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

In particolare, l'attribuzione del coefficiente così detti "discrezionali" avverrà sulla base di un giudizio discrezionale effettuato sulla seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE

NON VALUTABILE	[0]%
PARZIALMENTE ADEGUATO	[0,3]%
SUFFICIENTE	[0,6]%
DISCRETO	[0,7]%
BUONO	[0,8]%
OTTIMO	[1]%

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Per il calcolo del **punteggio complessivo dell'offerta tecnica**, al risultato della suddetta operazione di valutazione - relativa alle lett. a) e c) - verranno sommati i punteggi tabellari espressi in valore assoluto.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

15.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è pari a **30 punti** ed è attribuito secondo la seguente formula:

$$P_e = 30 * C_i$$

Dove:

- **P_e** è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo.
- **C_i** è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.

Il coefficiente **C_i** viene calcolato per tutte le offerte con la seguente formula bilineare:

(per $A_i \leq A_{soglia}$)	$C_i = X * A_i / A_{soglia}$
(per $A_i > A_{soglia}$)	$C_i = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove:

- **A_i** è il valore di ribasso dell'offerta i-esima

- **Asoglia** è il valore di ribasso medio
- **Amax** è il valore di ribasso massimo offerto
- **X** è una costante che si assume pari a **0,85**

15.3 PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio complessivo, in applicazione del metodo aggregativo compensatore è dato dalla somma dei punteggi riportati in entrambe le componenti.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data della prima seduta pubblica è comunicata tramite il Portale. Tale seduta, se necessario, potrà essere aggiornata a successivi orari o anche date, comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura e all'esame della documentazione, nonché la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Il concorrente può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, accedendo alla voce "fasi di gara". Per le modalità operative, si fa rinvio alla "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)".

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta attraverso l'Area personale della Piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma. Il RUP, insieme alla commissione giudicatrice all'uopo nominata, procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede poi – in seduta riservata - all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, la commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta ossia quello che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore derivante dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo.

Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Il RUP rende visibile ai concorrenti i punteggi complessivi assegnati agli offerenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate sospette di anomalia le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori all'80% dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La procedura si concluderà con l'aggiudicazione dell'accordo quadro in favore degli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Prefettura può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Fatte salve le valutazioni di ordine e sicurezza pubblica che la Prefettura riterrà opportuno o necessario adottare sulla scorta di eventuali elementi che le autorità civili o militari intenderanno rappresentare, le percentuali di affidamento ai singoli operatori economici saranno le seguenti:

- In caso di due aggiudicatari, 70% della fornitura al primo graduato, e 30 % della fornitura al secondo graduato compatibilmente con il numero di posti offerti da ciascun aggiudicatario in sede di gara;

- In caso di tre aggiudicatari, 50% della fornitura al primo. Graduato e il restante 50% della fornitura ai restanti graduati secondo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con il numero di posti offerti da ciascun aggiudicatario in sede di gara;
- In caso di quattro o più aggiudicatari, 40% della fornitura al primo graduato e il restante 60% della fornitura ai rimanenti graduati secondo l'ordine di graduatoria, compatibilmente con il numero di posti offerti da ciascun aggiudicatario in sede di gara.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso da quello indicato dalla Prefettura, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele al fine di garantire il rispetto della clausola sociale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante procede, inoltre, a:

- a) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, una dichiarazione contenente i dati identificativi e luogo di residenza dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 (ove non già posseduti) e dei relativi familiari conviventi di maggiore età;
- b) richiedere il titolo di disponibilità per ciascuno degli immobili proposti o, in mancanza, apposita scrittura privata dalla quale risulti l'impegno del proprietario a concedere in locazione, comodato, ecc., il suddetto immobile al concorrente proponente a decorrere dalla stipula del futuro contratto d'appalto e per tutta la durata del medesimo.

Successivamente la procedura si distingue in due fasi:

- sottoscrizione dell'accordo quadro con gli operatori economici collocati in graduatoria sulla base delle condizioni offerte dai medesimi;
- stipula dei contratti di appalto – senza riapertura del confronto competitivo – con ciascuno dei sottoscrittori dell'accordo quadro, in relazione alle effettive necessità di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto delle ulteriori indicazioni.

22. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula può essere differita.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Prefettura, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

23. INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO

La Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria.

La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

Prima della stipula del contratto d'appalto, la Prefettura procede a:

- a) richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, co. 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche;
- b) richiedere la documentazione necessaria al fine di dimostrare che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano

segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d'appalto.

Sottoscrizione dei contratti d'appalto

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata con firma digitale.

L'appaltatore prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta:

- la garanzia definitiva pari al *10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice*, modificata secondo quanto indicato all'articolo 117 comma 2 del Codice da calcolare sull'importo del contratto;
- contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice).

Inoltre, al fine di garantire il rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile e per la fornitura dei detergenti per l'igiene personale e dei prodotti in tessuto carta dei criteri ambientali minimi per i servizi di pulizia, l'appaltatore:

- presenta la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2;
- dichiara se intenderà o meno far uso di macchine per le pulizie e, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale di cui al punto 3 "Macchine";
- presenta la lista completa dei prodotti che si impegna a fornire (relativi a "*C.p.v. 33711900-6: Sapone*" di cui alla lett. G del citato d.m.), riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali UNI EN ISO 14024 possedute;
- presenta la lista dei prodotti in tessuto carta che si impegna a fornire (relativi a "*C.p.v. 33760000-5: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli*" di cui alla lett. F del citato d.m.), riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute, tenendo conto di quanto eventualmente indicato in offerta.

L'appaltatore, prima dell'inizio della prestazione comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

Sostituzione degli immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Prefettura:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Prefettura committente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Prefettura.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale di Matera.

La stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 213 del Codice che contempla e disciplina il deferimento ad arbitri di tutte le eventuali controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. Pertanto, il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui al comma 2 dell'art. 213 medesimo.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Dirigente della SUA Provincia di Matera
Ing. Pasquale Salvatore MORISCO



